

La direttiva 2008/52/CE sulla mediazione è stata recepita nell'ordinamento estone con la [legge relativa alla conciliazione](#).

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualsiasi domanda diretta a ottenere che un accordo scritto derivante da una mediazione sia reso esecutivo dev'essere presentato presso il tribunale regionale (maakohus) del distretto nel quale è stata svolta la mediazione. I recapiti dei tribunali regionali sono disponibili sul [sito internet](#) dei relativi organi giurisdizionali. Per qualsiasi domanda occorre versare un importo pari a 50 euro.

Un accordo concluso in seguito a un procedimento di conciliazione svolto da un avvocato iscritto alle liste dei mediatori o da un notaio (articolo 2, paragrafi 2 e 3 della [legge relativa alla conciliazione](#)) può anche essere autenticato da un notaio. La funzione «[Trovare un notaio](#)» del portale permette di trovare i recapiti dei notai. Per tale procedimento occorre pagare gli onorari del notaio per un importo pari a 51,13 euro.

L'articolo 14 della legge relativa alla conciliazione disciplina l'esecutorietà degli accordi. Gli articoli 6271 e 6272 del [codice di procedura civile](#) regolano tali procedimenti con i quali gli organi giurisdizionali possono rendere esecutivi tali accordi. Un notaio autentica un accordo conformemente alla procedura prevista nella legge sui notai e impone al debitore di accettare l'esecuzione forzata immediata.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.